



**COMUNE DI RESCALDINA**  
Città Metropolitana di Milano  
Ufficio Sport

**REGOLAMENTO**  
**SULL'USO DEGLI**  
**IMPIANTI SPORTIVI**  
**COMUNALI**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 25/09/2026  
Entrato in vigore il 25/09/2026

# INDICE

- Art. 1 Principi generali e finalità
- Art. 2 Classificazione e affidamento degli impianti sportivi comunali
- Art. 3 Modalità di utilizzo degli impianti sportivi comunali
- Art. 4 Istanza di accesso all'uso degli impianti. Ripartizione dei turni e fasce orarie di utenza
- Art. 5 Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti
- Art. 6 Obblighi a carico degli utenti
- Art. 7 Servizi di ristoro e pubblicità commerciale
- Art. 8 Custodia degli impianti sportivi
- Art. 9 Controlli e verifiche sull'uso degli impianti
- Art. 10 Penalità, sospensione e revoca
- Art. 11 Pubblicità del Regolamento
- Art. 12 Disposizioni finali

## **Art. 1 - Principi generali e finalità**

**1.** Il Comune di Rescaldina interviene per favorire lo sviluppo delle attività sportive ed in particolare di quelle concernenti:

- a) Gli individui, di qualsiasi età, privilegiando la formazione dei settori giovanili e le attività motorie della terza età.
- b) Le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico o sensoriale e quelle in situazioni di disagio e di bisogno;
- c) Le realtà locali dello sport dilettantistico che raggiungono risultati a livello internazionale, nazionale e regionale, contribuendo a promuovere l'immagine del Comune di Rescaldina al di fuori del territorio comunale;
- d) Manifestazioni agonistiche di rilevanza sovracomunale che accrescano il prestigio di Rescaldina o che costituiscano un veicolo per la diffusione dell'immagine del Comune di Rescaldina

**2.** A tal fine il Comune di Rescaldina ritiene indispensabile regolamentare e disciplinare la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.

**3.** Gli impianti sportivi sono destinati all'uso pubblico per la diffusione e la pratica dello sport inteso nelle sue forme educative, ricreative ed agonistiche e, in via residuale, per le manifestazioni non sportive di interesse pubblico.

**4.** Gli impianti comunali sono concessi in uso a società sportive, federazioni sportive, enti scolastici e in genere, a tutti gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport, senza scopo di lucro, in via residuale, sono concessi anche ad altre associazioni e privati.

**5.** L'uso degli impianti sportivi è subordinato ad apposito provvedimento di autorizzazione, rilasciato ai sensi del vigente regolamento.

**6.** La gestione degli impianti sportivi comunali dipende, in tutti i suoi aspetti, dai competenti organi dell'Amministrazione comunale, mentre le modalità d'uso sono stabilite dal presente regolamento.

**7.** Gli indirizzi di politica gestionale degli impianti in questione sono definiti dall'Amministrazione Comunale nell'ambito degli indirizzi generali di programmazione con il coinvolgimento degli organismi rappresentativi delle Società sportive locali e nel rispetto del presente Regolamento

## **Art. 2 Classificazione e affidamento degli impianti sportivi comunali**

**1.** Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:

- Impianti sportivi scolastici
- Impianti sportivi non a rilevanza economica
- impianti sportivi a rilevanza economica

**2.** Gli impianti sportivi scolastici possono essere concessi in orario extra scolastico.

**3.** Gli impianti sportivi non a rilevanza economica possono essere affidati in gestione prioritariamente alle ASD o Enti di Promozione Sportiva con apposita convenzione secondo la normativa pro tempore vigente.

4. Gli impianti sportivi a rilevanza economica sono affidati in gestione con procedura ad evidenza pubblica secondo la normativa pro tempore vigente.

### **Art. 3 - Modalità di utilizzo degli impianti sportivi comunali**

1. L'accesso agli impianti sportivi a rilevanza economica, fatto salvo eventuali fasce di prelazione riservate all'Amministrazione Comunale, è regolamentato direttamente dal Concessionario;
2. L'accesso agli impianti sportivi è garantito dall'Ente Comunale negli impianti sportivi scolastici, in quelli non a rilevanza economica e limitatamente alle eventuali fasce di prelazione in quelli a rilevanza economica, secondo i principi generali enunciati nell'art.1, a favore di società sportive, enti di promozione sportiva, associazione e a privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità e secondo il principio di precedenza che vede in ordine :
  - a) Associazioni Sportive aventi sede a Rescaldina e iscritte al CONI e/o a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI
  - b) Associazioni sportive amatoriali con sede a Rescaldina
  - c) Altre Associazioni non sportive con sede a Rescaldina
  - d) Altre associazioni con sede fuori Rescaldina
  - e) Gruppi non costituiti o privati
3. L'uso di tutti gli impianti sportivi omologati è destinato prevalentemente allo svolgimento di campionati e manifestazioni sportive.
4. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una autorizzazione amministrativa e/o convenzione, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

L'autorizzazione e/o convenzione per l'uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel medesimo atto.
5. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa in occasione dell'organizzazione di grandi manifestazioni nazionali, regionali o di particolare interesse pubblico locale. ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico. Tale facoltà è esercitata tenuto conto delle situazioni in essere, salvo causa di forza maggiore.
6. Il Comune può coadiuvare i singoli istituti scolastici per il reperimento degli spazi utili allo svolgimento dell'educazione fisica e sportiva, in particolare consentendo l'uso degli impianti sportivi e delle relative attrezzature
7. Per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, il Comune, di concerto con le competenti autorità scolastiche, individua i meccanismi per l'accertamento del corretto utilizzo degli impianti e delle eventuali responsabilità, relativamente alla manutenzione ed alla pulizia degli impianti stessi. Il Comune si riserva comunque di effettuare le verifiche di cui al successivo art. 9.

## **Art. 4 - Istanza di accesso all'uso degli impianti Ripartizione dei turni a fasce orarie di utenza**

**1.** I soggetti, che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali, devono presentare apposita istanza al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, fatto salvo diverse disposizioni dell'Ufficio competente.

**2.** Entro tale data l'Ufficio Lavori Pubblici competente certificherà per iscritto le disponibilità dei plessi utilizzabili e/o comunicherà eventuale programma dei lavori in corso.

**3.** Nella istanza devono essere espressamente indicati e/o certificati:

- a) Denominazione del richiedente
  - b) Impianto richiesto
  - c) Periodo di utilizzo, giorni e numero delle ore settimanali
  - d) Attività che si intende svolgere
- In caso di Associazione costituita dovranno essere forniti:
- e) Certificato di iscrizione al CONI e/o Certificato di affiliazione a Federazione o EPS riconosciuti dal CONI
  - f) Numero di tesserati e/o utenti
  - g) Numero e categorie di eventuali squadre iscritte a campionati.
  - h) Possesso di apposita assicurazione
  - i) Possesso di eventuale autorizzazione SIAE
  - l) Relazione sulle attività svolte e/o da svolgere
  - m) Ultimo bilancio approvato
  - n) Sottoscrizione di adesione al Codice Etico dello Sport
  - o) Eventuale richiesta annuale di uso magazzino e/o deposito
  - p) Eventuale richiesta annuale di sede
- La mancanza o non conformità di uno o più documenti, così come elencati nei punti da a) a n) può dar luogo alla decadenza del diritto di utilizzo dell'impianto.

**4.** In caso di istanze presentate da Associazioni diverse per la stessa fascia oraria di utenza, la concessione verrà autorizzata, a parità di condizioni secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1 del presente Regolamento, con precedenza all'Associazione per la quale ricorra uno dei seguenti parametri, in ordine subordinato:

- Regolarità dei pagamenti per l'utilizzo degli impianti sportivi;
- Uso consolidato dell'impianto sportivo e della fascia oraria negli anni precedenti;
- Uso dell'impianto da parte di attività del settore giovanile;
- Completezza della documentazione presentata;

In caso di ulteriore parità di condizioni, la decisione sarà presa d'ufficio, dopo aver obbligatoriamente sentito le parti.

**5.** Nella domanda dovrà essere indicato apposito nominativo di riferimento con compiti di Responsabile della Associazione\Società\Gruppo;

**6.** L'Associazione\Società\Gruppo ha inoltre l'obbligo di stipulare una assicurazione di responsabilità civile per un massimale minimo di Euro **1.000.000,00** a copertura di ogni danno cagionato a terzi (persone, cose e animali) derivante dall'utilizzo della struttura o impianto sportivo concesso e/o al medesimo impianto

- Ogni danno derivante all'impianto sportivo da qualsiasi azione ed omissione dolosa o colposa, nonché di ogni danno imputabile a terzi
- Danni o incidenti derivanti da gare, allenamenti, manifestazioni tenute presso la struttura concessa

**7.** Il calendario approvato avrà valenza per la stagione agonistica, considerata nel periodo settembre-giugno. È data comunque facoltà ai soggetti richiedenti di presentare separata richiesta per l'utilizzo nei periodi non compresi nel calendario.

Potranno, inoltre, essere richieste eventuali modifiche al calendario, che potranno essere approvate tramite apposito atto dell'ufficio competente.

**8.** Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extra-sportive devono presentare apposita istanza al Comune almeno 45 giorni prima della data di inizio dell'attività. Nella istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento, copia della polizza assicurativa dell'evento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto d'ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso.

**9.** La richiesta di utilizzo degli impianti sportivi pervenuta successivamente alla assegnazione annuale, sarà accolta compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

## **Art. 5 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti**

**1.** Per l'uso degli impianti sportivi scolastici e per quelli non a rilevanza economica, ancorché affidati in gestione a terzi, è dovuta la corresponsione al Comune di una tariffa oraria, stabilita con apposito atto della Giunta Comunale, da versarsi alla fine della stagione sportiva. Il versamento potrà essere suddiviso in più tranches, secondo indicazioni stabilite e fornite dall'Ufficio competente. Il pagamento della quota dovuta o della prima tranche in caso di dilazioni, dovrà comunque avvenire entro l'inizio del nuovo anno sportivo, pena la decadenza dal diritto di utilizzo dell'impianto richiesto.

**2.** Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale, che provvederà a fissare una quota oraria ordinaria per le società sportive rescaldinesi;

- Una quota oraria agevolata per le società sportive rescaldinesi con attività prevalente dedicata all'under14, limitatamente alle ore utilizzate per le categorie under14;
- Una quota oraria maggiorata per le società sportive non aventi sede a Rescaldina e/o con denominazione sociale con richiami a paesi diversi da Rescaldina;
- Una quota oraria dedicata all'uso non sportivo degli impianti

3. La Giunta Comunale può riconoscere alle Associazioni e Società Sportive non aventi Sede Legale nel Comune di Rescaldina l'equiparazione, ai fini dell'applicazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, alle Associazioni e Società sportive aventi sede Legale nel Comune di Rescaldina purché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) Almeno 2/3 (due/terzi) degli iscritti siano residenti nel Comune di Rescaldina;
- b) Che la scelta del trasferimento della sede sia dovuta a requisiti richiesti dalla propria Federazione o Ente di Promozione Sportiva di riferimento
- c) Nella denominazione ufficiale dell'Associazione o Società Sportiva sia mantenuto il riferimento a "Rescaldina";
- d) L'Associazione o Società Sportiva operi sul territorio del Comune di Rescaldina da almeno vent'anni".

4. Per l'uso degli impianti sportivi a rilevanza economica affidati in gestione a terzi, il concessionario stabilirà le tariffe di utilizzo, fatta eccezione per eventuali fasce di prelievo stabilite dal Comune nei capitolati d'onori, nelle quali la tariffa è equiparata a quelle deliberate di cui al comma 2. In ogni caso i proventi saranno incassati dal concessionario.

5. La Giunta Comunale può stabilire di concedere gratuitamente l'uso degli impianti per manifestazioni patrocinate di particolare interesse pubblico e senza scopo di lucro o aventi rilevanza nazionale e/o internazionale o organizzate a scopo di beneficenza.

6. L'Amministrazione Comunale può concedere in uso spazi a fronte della stipula di apposite convenzioni, che possono prevedere anche l'uso gratuito, qualora l'Associazione con cui si intende contrarre la convenzione abbia effettuato o intenda effettuare opere di manutenzione e/o miglioria degli spazi assegnati.

7. Per manifestazioni o attività non rientranti nelle previsioni del presente Regolamento, potranno essere stipulate apposite convenzioni.

### **Art. 6 - Obblighi a carico degli utenti**

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio.

2. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare nei locali degli impianti attrezzature, indumenti ed oggetti personali, né altro tipo di materiale se non espressamente autorizzato. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

3. Il Comune ed il personale addetto alla custodia, ove esista, non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.

4. Il Responsabile della società utilizzatrice, segnalato all'atto della richiesta, come previsto dall'art. 4, comma 5 del presente Regolamento, è sempre tenuto a segnalare

per iscritto al Comune, o a chi per esso, atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

**5.** Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso di pubblico agli spogliatoi ed al campo di gioco. E' consentito l'accesso agli spogliatoi ed al campo di gioco soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.

**6.** L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali e con la presenza del responsabile segnalato all'atto della richiesta prevista all'art. 4, comma 5 del presente regolamento o di altro responsabile/istruttore maggiorenne opportunamente identificato.

**7.** Per le attività e le manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura, spese e responsabilità alla fornitura ed alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate sotto il controllo del personale comunale, rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività.

**8.** Gli utenti sono tenuti a garantire la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, secondo normativa vigente.

**9.** Il concessionario si obbliga all'uso dell'impianto, comprese le aree di pertinenza, con le necessarie precauzioni e cautele onde prevenire ed evitare danni a cose e persone delle quali risponderà direttamente con propria polizza assicurativa da allegare alla domanda ai sensi dell'art. 4 commi 3 e 8, sollevando il Comune da ogni responsabilità.

## **Art. 7 – Servizi di ristoro e pubblicità commerciale**

**1.** All'interno degli impianti sportivi, nelle strutture aventi idonei requisiti igienico sanitari, possono essere attivati esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con le modalità previste dalla normativa vigente in materia:

**2.** Non è mai consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

**3.** Le attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande possono essere effettuate nei casi previsti dalle norme vigenti;

**4.** È consentita la pubblicità commerciale all'interno degli Impianti Sportivi. Essa dovrà comunque essere di natura mobile poiché consentita solo ed esclusivamente durante le ore assegnate alla singola Associazione e non dovrà in nessun modo essere visibile dalla strada

5. La disciplina per l'utilizzo continuato degli spazi interni (installazioni pubblicitarie fisse) agli impianti sportivi comunali o di spazi posti verso l'esterno è demandato al competente organo comunale ed alle vigenti disposizioni di legge in materia

### **Art. 8 - Custodia degli impianti sportivi**

1. La custodia degli impianti sportivi comunali è affidata, ove possibile, al personale di custodia in servizio presso il Comune.
2. La custodia è espletata secondo il mansionario afferente il profilo custode, come concordato in sede di contrattazione collettiva.
3. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative inerenti la custodia sono stabilite con separato atto dirigenziale, sentite – se del caso – le rappresentanze sindacali.
4. In mancanza di personale in forza all'ente, compatibilmente con le possibilità finanziarie, tale servizio può essere affidato a soggetti esterni, secondo le modalità di legge.

### **Art. 9 - Controlli e verifiche sull'uso degli impianti**

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri dipendenti incaricati dagli uffici competenti. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive.

### **Art. 10 - Penalità, sospensione e revoca**

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto in sede di autorizzazione alla relativa utilizzazione degli impianti, il Comune applicherà una sanzione economica pari al doppio della quota dovuta per l'uso annuale della struttura stessa da parte la Società\Associazione\Gruppo interessato
2. In caso di applicazione della sanzione per un numero di volte superiore a tre, si procederà alla revoca della predetta autorizzazione.

### **Art. 11 - Pubblicità del Regolamento**

Il presente regolamento – oltre alle forme rituali di pubblicità e quelle che il Settore competente riterrà più opportune – sarà affisso anche presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi, allo scopo di consentire una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute.

#### **Art. 12 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, l'Amministrazione farà riferimento alla normativa in materia pro tempore vigente.